

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente CARON

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno » (1964) (D'iniziativa dei senatori Murmura e Santalco):

PRESIDENTE	Pag. 149, 150, 152
ABIS, sottosegretario di Stato per il tesoro	151
BOLLINI	150
BROSIO	152
COLELLA, relatore alla Commissione . . .	150, 151
CUCINELLI	151
MAZZEI	151
ROSA	152

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni » (1938):

PRESIDENTE	152, 153, 154
BOLLINI	154

BROSIO	Pag. 153, 154
ROSA, relatore alla Commissione	153

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

C O R B A , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno » (1964), d'iniziativa dei senatori Murmura e Santalco

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno », d'iniziativa dei senatori Murmura e Santalco.

5^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

Prego il senatore Colella di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COLELLA, *relatore alla Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il punto di partenza del presente disegno di legge è l'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523. Tale articolo recita:

« Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a trecento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a trecento milioni sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere ».

Caratteristica rilevante della struttura organizzativa della Cassa è rappresentata dalla esistenza di una speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso l'Istituto. Ciò comporta che il parere di tale organo, prescritto dalla legislazione vigente, venga espresso in forma più rapida, in quanto la sezione speciale cura esclusivamente la formulazione dei pareri sui progetti della Cassa. La delegazione è chiamata a dare il proprio parere per i progetti di importo superiore a 300 milioni di lire, mentre i progetti al di sotto di tale limite sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa senza alcun parere.

Il presente disegno di legge prevede, innanzitutto, l'elevazione da 300 milioni a 1 miliardo dell'importo dei progetti di massima ed esecutivi per la cui approvazione non è necessario il parere della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tuttavia, in caso di progetti di particolare complessità, si intende attribuire alla Cassa per il Mezzogiorno la facoltà di chiedere ugualmente il parere alla predetta delegazione, anche al fine di acquisire ulteriori garanzie dal punto di vista tecnico circa la validità dei progetti.

Inoltre, per quanto riguarda le perizie di varianti e suppletive, viene previsto l'obbligo della Cassa di chiedere il parere della dele-

gazione soltanto nei casi in cui l'importo superi i 500 milioni di lire.

I motivi che stanno alla base del disegno di legge sono evidenti. Innanzitutto vi è quello di adeguare la normativa riguardante il limite di importo ai notevoli aumenti dei costi, nonché alle variazioni intervenute nel valore della moneta, specialmente se si tiene conto che detta normativa è stata emanata nel 1965 e che da allora non ha subito alcuna modifica.

In secondo luogo — e credo che questo sia il motivo più importante da mettere in rilievo — si è ritenuto di dover dare una maggiore speditezza ed elasticità alla realizzazione di opere pubbliche da parte della Cassa, almeno di quelle per le quali i progetti sono d'importo limitato, dal momento che la necessità di richiedere il parere alla speciale delegazione comporta una istruttoria più lunga e complessa che si risolve in un certo ritardo nell'approvazione dei progetti e quindi nella realizzazione delle opere.

Per questi motivi, che io sottopongo alla valutazione degli onorevoli colleghi, il disegno di legge si presenta quanto mai opportuno e, pertanto, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Colella per l'ampia ed esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

BOLLINI. Per la verità, il disegno di legge al nostro esame è un provvedimento abbastanza modesto. Da un lato, esso intende modificare ed aggiornare certi importi monetari allo scopo di rendere più agili determinate procedure. Dall'altro lato, però, esso attribuisce alla Cassa la facoltà di chiedere ugualmente il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche per i progetti inferiori agli importi previsti; il che significa che il parere di cui trattasi non è un fatto puramente burocratico, ma possiede una certa importanza sul piano tecnico.

Questo discorso, quindi, chiama in causa la struttura stessa dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno attraverso la Cassa e i suoi strumenti di esecuzione. Sarebbe stato me-

5^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

glio che la questione, nel suo complesso, fosse stata considerata in maniera organica, dato che i problemi ed essa connessi sono assai diversi.

In definitiva, questo è un disegno di legge di portata limitata, che non fa nè male nè bene, che apparentemente affronta soltanto un problema di adeguamento ai valori monetari, ma in realtà introduce anche delle modifiche. Non sembra, francamente, che un provvedimento del genere sia molto utile; tuttavia, siccome non sembra neppure che esso possa danneggiare, la nostra parte si asterrà dalla votazione.

MAZZEI. Indubbiamente, il presente disegno di legge ha come fine quello di snellire le procedure, adeguandole alle variazioni intervenute nel valore della moneta; e sotto questo profilo mi sembra che sia da considerare positivo. Non posso, però, non condividere l'osservazione che faceva il senatore Bollini in ordine alla necessità di riesaminare la materia, di fare il punto anche sui vari provvedimenti che sono stati proposti e che non mi sembra siano arrivati ad una conclusione. Mi riferisco, soprattutto, al provvedimento relativo alla riforma degli incentivi, che evidentemente ha due scopi: quello di modificare l'attuale impostazione in maniera da agevolare un certo tipo di iniziative industriali, e quello di adeguare l'intero sistema al modificato valore della nostra moneta.

Teniamo presente che i limiti di 1 miliardo e mezzo e di 2 miliardi erano stati fissati nel 1960. Due anni fa, quando abbiamo approvato la legge sul parziale rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, si era convenuto — accogliendo l'invito del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, onorevole Mancini — di inserire gli adeguamenti dei limiti monetari nel provvedimento relativo alla revisione degli incentivi, provvedimento, però, che non è mai pervenuto al nostro esame.

Ora, credo che sarebbe opportuna una iniziativa legislativa parlamentare, sia pure limitata e parziale, che risponda alla esigenza di adeguare strumenti e procedure che non possono più considerarsi valide.

CUCINELLI. Noi socialisti restiamo perplessi di fronte a questi disegni di legge di carattere parziale che non risolvono effettivamente le questioni aperte.

Ritengo che risponda a verità sia quanto ha detto il senatore Bollini, sia quanto ha ribadito il senatore Mazzei. Sarebbe opera meritoria di questa Commissione se ci adoperassimo affinché a questi provvedimenti parziali seguisse un provvedimento organico. Infatti, non basta parlare di adeguamenti al mutato valore della moneta; oltretutto, non è neanche positivo constatare una svalutazione da 300 milioni ad 1 miliardo in 10 anni!

Ad ogni modo, sia pure con queste riserve, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge.

COLELLA, *relatore alla Commissione*. Sono pienamente d'accordo con il senatore Mazzei sulla opportunità di dar corso ad una iniziativa legislativa parlamentare.

Con questa osservazione ritengo di poter chiedere alla Commissione di approvare con la massima urgenza il disegno di legge al nostro esame.

ABIS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge che consente di rendere più celere gli interventi di spesa della Cassa del Mezzogiorno. In effetti si era notato un certo rallentamento nelle operazioni di spesa della Cassa, rallentamento reso ancor più evidente dalla svalutazione della moneta. Con questo disegno di legge si persegue soltanto l'obiettivo di ristabilire le capacità di spesa della Cassa.

Bene hanno fatto i colleghi a richiamare l'esigenza di una revisione globale della legge per il Mezzogiorno, per adeguarla al mutamento intervenuto nei costi.

L'osservazione del collega Mazzei va inquadrata in un ambito più vasto. Essa infatti implica un giudizio sull'opportunità di mantenere un certo sistema di incentivi ovvero di modificarlo. Quindi si tratta di un discorso politico assai vasto e non di modifiche tecniche. Il disegno di legge n. 1964 modifica in maniera positiva una certa si-

tuazione e per questo il Governo è favorevole alla sua approvazione.

R O S A . Il relatore, senatore Colella, con stringatezza di esposizione ma con chiarezza di argomenti ci ha esposto i motivi che inducono a richiedere il voto favorevole della Commissione su questo disegno di legge. Credo che la *ratio* e anche i contenuti del disegno di legge debbano portare a un voto, se non unanime, certamente di larghissima maggioranza. Ciò sta a significare che il provvedimento presenta caratteri largamente positivi.

Il disegno di legge n. 1964 consente di abbreviare i tempi di approvazione ed esecuzione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. Su questo aspetto ci siamo soffermati più volte, soprattutto al fine di rendere più celeri le operazioni di spesa, evitando, in tal modo, la formazione dei residui passivi.

Queste considerazioni ci convincono delle necessità di approvare il disegno di legge al nostro esame.

B R O S I O . La nostra parte politica non ha particolari obiezioni da muovere a questo provvedimento, dal momento che si tratta semplicemente di adeguare le capacità di spesa della Cassa del Mezzogiorno. D'altra parte, però, sarebbe stato necessario un provvedimento organico e non parziale, com'è questo al nostro esame. La stessa osservazione hanno fatto altri colleghi, in particolare il senatore Mazzei. Ecco perchè anche noi invitiamo il Governo a varare un disegno di legge organico sulla materia.

Per questi motivi il nostro Gruppo dichiara di astenersi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto della proposta del senatore Mazzei per una iniziativa legislativa parlamentare. È una scelta estremamente importante che deve essere meditata. Sono dell'opinione che i singoli Gruppi parlamentari debbano esaminare la questione per decidere se sia opportuno promuovere un'iniziativa parlamentare o se invece convenga sollecitare un'iniziativa governativa. Io ritengo che si debba prima rivol-

gere un invito al Governo; se il Governo non provvederà, assumeremo noi l'iniziativa.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonchè le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale Delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonchè le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere che può essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« **Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni** » (1938)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

5^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

di legge: « Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni ».

Prego il senatore Rosa di riferire sui lavori della Sottocommissione, incaricata di approfondire l'esame del disegno di legge.

R O S A, *relatore alla Commissione.* Le conclusioni della Sottocommissione sono state univoche e si possono sintetizzare in quattro punti.

Il primo punto riguarda la necessità di acquisire una vasta documentazione relativa alla contabilità regionale in modo da consentire, sia alla Sottocommissione che alla Commissione, di disporre di tutti gli elementi conoscitivi, anche di natura legislativa, per un serio approfondimento di una materia così complessa.

Inoltre, si ritiene opportuno attendere, prima dell'esame generale del disegno di legge n. 1938, la documentazione, i suggerimenti o le critiche che perverranno dalle Regioni in seguito alla lettera che il Presidente Caron ha inviato ai Presidenti delle medesime.

Per quanto riguarda il terzo punto, si ritiene opportuno ascoltare, in maniera informale, alcuni esperti designati dai partiti o dai Gruppi parlamentari. Tali esperti potranno esaminare, sotto l'aspetto meramente tecnico, l'articolato così ponderoso e complesso del disegno di legge in modo da poter fornire delle indicazioni circa la struttura normativa del provvedimento.

Data l'informalità delle riunioni con gli esperti sarà il Presidente della Sottocommissione a riferire le relative conclusioni, che verranno poi vagliate, fatte proprie o modificate ufficialmente dall'organo che è stato costituito per l'esame del provvedimento.

L'ultimo punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione concerne la necessità o, meglio, l'opportunità di ascoltare i Presidenti delle Regioni a statuto ordinario, ed eventualmente anche delle Regioni a statuto speciale. Tali audizioni, che potrebbero essere effettuate ascoltando i Presidenti delle Regioni a gruppi di cinque, dovrebbero avvenire immediatamente dopo le elezioni del 15 giugno.

Sono queste, dunque, le conclusioni cui è pervenuta all'unanimità la Sottocommissione istituita per l'esame del disegno di legge n. 1938 e sulle quali attendiamo l'assenso della Commissione o eventuali proposte integrative.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Rosa per gli utili chiarimenti fornitici e che dimostrano come la Sottocommissione abbia cominciato seriamente il suo lavoro.

B R O S I O. Per quanto abbia aderito pienamente al metodo di lavoro riferito testè dal Presidente della Sottocommissione, senatore Rosa, mi domando, però, per quanto concerne le audizioni dei rappresentanti regionali, se è più opportuno che esse avvengano in sede di Sottocommissione o nella Commissione plenaria.

R O S A, *relatore alla Commissione.* L'audizione deve avvenire davanti alla Sottocommissione; dopo di che possiamo anche ipotizzare, eventualmente, una audizione davanti alla Commissione plenaria. È evidente, però, che questo dipenderà dalla Commissione stessa.

B R O S I O. Ho posto il quesito per il fatto che, essendo stata sollevata in Sottocommissione la questione della resocontazione delle audizioni, non so se tale resocontazione, in quella sede, possa essere fatta.

P R E S I D E N T E. Per quanto riguarda le audizioni dei rappresentanti delle Regioni, ricordo agli onorevoli colleghi che a suo tempo fui autorizzato a scrivere una lettera a tutte le Regioni in cui le informavo che il provvedimento aveva iniziato il suo *iter* con relazione del senatore Rosa e che si intendeva approfondire ulteriormente la questione attraverso la costituzione di una apposita Sottocommissione, la quale, a sua volta, era stata autorizzata ad ascoltare i Presidenti delle Regioni. Nulla impedisce però che, ad un certo momento, avendone ravvisata l'opportunità, si decida di tenere le audizioni nella Commissione plenaria: faccio presente

5^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

che, in tal caso, occorrerà chiedere la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

Per quanto riguarda in particolare la redazione di resoconti, ritengo che spetti alla Sottocommissione decidere o meno la loro redazione. E certo, comunque, che almeno un resoconto sommario è necessario per consentire al Presidente della Sottocommissione (che dovrà riferire in argomento a tutta la Commissione nella sua doppia veste di relatore e, appunto, di Presidente della Sottocommissione), di avere un qualche documento scritto su cui basarsi.

BOLLINI. Per quanto mi riguarda, ho già fatto presente in sede di Sottocommissione che, non essendo prevista dal Regolamento alcuna forma di resocontazione, sarebbe stato opportuno che le audizioni in questione si ritenessero nella Commissione plenaria. E a questo proposito citavo l'esempio di audizioni relative ad un provvedimento esaminato e approvato dalla nostra Commissione, nel corso delle quali alla Camera dei deputati si sono avute interessanti dichiarazioni di esperti, senza che però sia stato possibile riferire alla Commissione plenaria per la mancanza, appunto, di resoconti.

Mi dichiaro favorevole, quindi, alle audizioni dei rappresentanti regionali, ma ritengo che queste debbano avvenire nella Commissione plenaria poichè solo in tale sede è prevista la redazione di resoconti.

PRESIDENTE. A mio giudizio, anche la Sottocommissione può decidere di procedere alla redazione di un resoconto che, nel caso ricordato dal senatore Bollini, non si è ritenuto opportuno redigere. Nel nostro caso, però, sarei anche io dell'opinione di resocontare le risposte dei Presidenti delle Regioni e i loro eventuali suggerimenti. In quanto a ritornare sulla nostra decisione, cioè sulla decisione della Commissione di incaricare la Sottocommissione per lo svolgimento delle audizioni, la Commissione è sempre libera di riconsiderare la questione e di decidere in senso contrario. La let-

tera che io ho inviato ai Presidenti delle Regioni corrisponde esattamente a quanto era stato deliberato; nulla impedisce, però, che la Sottocommissione decida diversamente.

BROSIO. Se è possibile procedere alla redazione di un resoconto sarebbe preferibile tenere le audizioni nella Sottocommissione.

PRESIDENTE Io ritengo che sia possibile.

BOLLINI. Io credo che non sia possibile.

PRESIDENTE Secondo la prassi, indubbiamente, in Sottocommissione non si redigono resoconti. Il Regolamento del Senato, però, non prevede nulla in proposito. Ritengo quindi che la Sottocommissione possa deliberare che venga redatto un resoconto sommario.

Se invece gli onorevoli colleghi preferiscono che le audizioni avvengano nella Commissione plenaria, sarà sufficiente riprendere l'argomento nel momento che riterranno più opportuno.

Giunti a questo punto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della 4^a seduta (28 marzo 1973), a pagina 28, seconda colonna, 34^a riga, dopo il numero « 745, » si aggiunga: « 746, ».